



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

Prot. n. 5047 /2014

Ord. n. _____ /2014

IL SINDACO

VISTO il Regolamento Regionale n. 12 del 16/06/2011 *“Disciplina degli insediamenti o della attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano”* (art. 94 – commi 5 e 6 – del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pubblicato sul BURP n. 96 del 20/06/2011;

VISTA la nota dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione Industriale Gestione Impianti – prot. 0016162 del 07/02/2013 avente per oggetto (Avvio delle procedure relative all’emissione del “giudizio di qualità ed idoneità d’uso” delle opere di captazione delle acque sotterranee ad uso potabile. Pozzi denominati Monopoli n. 10 – 11 – 12 e 13 ubicati in agro di Monopoli (Ba);

CONSIDERATO che l’AQP S.p.A. in allegato alla suddetta nota, al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 12/2011, art. 2 comma 9, art. 5 comma 5 ed art. 6 comma 2, ha trasmesso le planimetrie su stralcio di mappa catastale ed ortofoto in scala 1:2000 con l’ubicazione dei pozzi ricadenti in agro di Monopoli, denominati “Pozzi Monopoli 10 – 11 – 12 – 13”, della zona di tutela assoluta e l’indicazione della zona di rispetto;

CONSIDERATO altresì che l’AQP S.p.A. nella predetta nota ha richiesto, tra l’altro, che venga emessa apposita Ordinanza di divieto dell’utilizzo di diserbanti nella zona di rispetto del pozzo, tranne quelli “selettivi” utilizzati sulle colture erbacee ed orticole;

VISTA la L.R. 12 maggio 2004, n. 7, ed in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

VISTO IL Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, l’art. 94, comma 5;

VISTA LA Delibera di Giunta Regionale n. 1327 del 15 giugno 2011 di adozione del Regolamento;

VISTO l’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 12 del 16/06/2011 che testualmente recita: *“(…) nelle zone di rispetto delle opere di captazione è vietato l’utilizzo dei diserbanti, tranne quelli “selettivi” utilizzati sulle colture erbacee ed orticole. A tal fine, il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell’opera di captazione comunicano detto divieto ai Sindaci dei comuni interessati dalle zone di rispetto, i quali, a loro volta, dovranno emettere apposita ordinanza. (…)”*

RITENUTO pertanto di dover emettere apposita Ordinanza in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 12/2011 *“Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano”* (art. 94 commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pubblicato sul BURP n. 96 del 20/06/2011;

RITENUTA la competenza all’adozione del Provvedimento in capo al Sindaco così come espressamente previsto ex art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n.12/2011

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

Nella "Zona di Rispetto" dei pozzi di captazione di acqua per uso potabile gestiti dall'A.Q.P. S.p.A. denominati "Pozzi Monopoli 10 - 11 - 12 - 13", rispettivamente ricadenti nel territorio del Comune di Monopoli, e precisamente su: (foglio 53 particella n°43 - pozzo 10), (foglio 39 particella n°151 soppressa nelle particelle n°387 - 396 - pozzo 11), (foglio 31 particella n°259 - pozzo 12), (foglio 22 particella 283 - pozzo 13), così come individuati sulle planimetrie catastali predisposte dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. ed allegate alla presente, E' VIETATO L'UTILIZZO DEI DISERBANTI, TRANNE QUELLI "SELETTIVI" UTILIZZATI SULLE COLTURE ERBACEE ED ORTICOLE.

DISPONE

che della presente Ordinanza sia data la massima pubblicità sul territorio comunale mediante pubblica affissione e sia notificata a tutti i proprietari dei fondi ricadenti nella "Zona di Rispetto" di competenza di questo Comune.

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente A.O. III LL.PP. e Manutenzione.

DISPONE


di questa Ordinanza:

- ❖ La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza a :
 - Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo - Area Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico;
 - Regione Puglia - Area Politiche della Salute - Servizio programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Via Gentile n°51 - Bari;
 - Acquedotto Pugliese S.p.A. - via Cognetti, 36 - Bari;
 - Area Organizzativa Tecnica III - Lavori Pubblici e Manutenzione - Sede;
 - Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia e Stazione Carabinieri di Monopoli;
 - Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Monopoli;
 - Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
 - Corpo Forestale dello Stato - presso Dist.to di Monopoli(ba)
 - ASL - Bari;
 - Comando Polizia Locale - Sede;
 - All'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

Si Dispone altresì che del Provvedimento sia data la massima pubblicità mediante pubblica affissione a cura della Censum spa, concessionaria comunale del Servizio.

Dalla Residenza Municipale, _____ 28 OTT. 2014

il Responsabile Procedimento Amm.vo
IL DIRIGENTE III^ A.O. LL.PP. e Manutenzione
Ing. Pompeo Colacicco



IL SINDACO

(Ing. Emilio ROMANI)

